

Pubblicato il 20/10/2021

N.01100 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01026/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Simone Distefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni
Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

USR - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Nicola Previdi, Alessandra Maggio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973, mediante la quale è stata esclusa

parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso B022 (doc. a);

- dell'allegato A della D.D.G. dell'11 maggio 2021, prot. n. 973, contenente l'elenco degli esclusi dalla partecipazione alla procedura in parola *“per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 2, c.1, lett.c) del bando di concorso”* (doc. b);

- della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 510 del 23 aprile 2020, modificata dal D.D.G. 783/2020 per la classe di concorso B022 per la regione Lombardia, nella parte in cui non include il ricorrente (doc. c);

- della D.D.G del 27 maggio 2021, prot. n. 1125, mediante la quale è stata approvata la graduatoria di merito in parola, pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente (doc. d);

- ove occorrer possa, della nota del 24 maggio 2021, prot. n. 10088, resa all'esito dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 12 maggio 2021, per mezzo della quale, ad integrazione di quanto indicato nella nota 11 maggio 2021 prot.n. 973, allegato A, veniva integrata la motivazione inerente all'esclusione di parte ricorrente dichiarando che *“la verifica dei titoli di accesso alla procedura concorsuale è stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che richiede il possesso, in capo al candidato alla procedura concorsuale, di uno specifico titolo di accesso. Come previsto nel bando di concorso, la mancanza del suddetto titolo costituisce motivo di esclusione”* (doc. e);

b) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29/09/2021, per l'annullamento:

- della nota del 10 settembre 2021, prot.n. 2428, per mezzo della quale

l'amministrazione resistente, in asserita esecuzione dell'ordinanza cautelare del 9 settembre 2021, n. 857 ha disposto che *“il decreto 11 maggio 2021, DRLO 973 è annullato nella parte in cui ha disposto l'esclusione del candidato Distefano Francesco... dalla procedura concorsuale straordinaria bandita con DD.DD 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso B022 della regione Lombardia. Il candidato Distefano Francesco non è inserito nella citata graduatoria di merito per la classe di concorso B022 in quanto non ha superato la prova scritta”* (doc. 1);

- del verbale n. 14, del 26 febbraio 2021, reso noto dall'amministrazione solo dopo l'evasione dell'istanza d'accesso agli atti presentata in data 13 settembre 2021, consistente nel *“verbale commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 29 aprile 2020 n. 510, per la classe di concorso b022”* redatto in occasione delle operazioni di correzione della prova scritta di parte ricorrente, cui è stato assegnato il codice di correzione n. 84 (doc. 2);

- della griglia di valutazione della prova di parte ricorrente, compilata e sottoscritta dalla commissione in data 10 aprile 2021 (doc.3);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto da parte ricorrente e non reso conoscibile dall'amministrazione resistente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza dell'intestato Tribunale n. 857, del 9 settembre 2021;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Concetta

Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

1) Considerato che, il ricorso per motivi aggiunti appare assistito da elementi di fumus boni iuris, con particolare riguardo alle censure di eccesso di potere dedotte nei motivi di ricorso I e III, atteso che:

- sussiste la segnalata discrasia tra il giudizio numerico e il giudizio sintetico, entrambi riportati nella scheda di valutazione;
- la scheda medesima risulta completata – quanto ai punteggi da assegnare al quesito n. 5 – in data diversa da quella in cui la Commissione ha provveduto alla correzione degli elaborati;

2) Ritenuto, pertanto, che – al periculum in mora allegato da parte ricorrente - può essere in questa sede ovviato, ordinando all'Amministrazione di effettuare, entro e non oltre quindici (15) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una nuova correzione della prova scritta del ricorrente, da parte di una Commissione in diversa composizione, che dovrà operare con modalità idonee a garantire il rispetto del principio dell'anonimato, osservando in particolare le seguenti precauzioni:

2.1) – la nuova correzione deve essere effettuata contestualmente a quella di almeno altri sei elaborati già corretti, scelti casualmente per 1/3 fra quelli di candidati che hanno superato la prova scritta collocandosi fra i primi dieci della graduatoria, per 1/3 fra quelli dei restanti candidati ulteriormente collocati in graduatoria, per il restante 1/3 fra quelli dei candidati che non hanno superato la prova scritta (quindi, dovranno esserci almeno due elaborati giudicati fra i primi dieci in graduatoria, due giudicati fra i restanti graduati e due elaborati giudicati insufficienti);

2.2) - le operazioni sopra descritte dovranno essere adeguatamente verbalizzate dall'Amministrazione, che dovrà dare atto delle formalità poste in essere per garantire l'anonimato di tali elaborati nella fase della correzione e di quelle relative al successivo abbinamento del compito al nominativo del ricorrente;

2.3) – nella rinnovata correzione la valutazione sarà espressa con voto numerico integrato da un giudizio sintetico.

3) Ritenuto, quindi, di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15/03/2022, ordinando al ricorrente di integrare nelle more il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito oggetto d'impugnazione;

3.1) Considerato, a tale ultimo riguardo, che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di candidati controinteressati, sussistono i presupposti di cui agli artt. 41 comma 4, 49, comma 3 e 52 comma 2 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso, sul sito Internet della resistente amministrazione, da cui risulti:

3.1.1) - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

3.1.2) - l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.1.3) - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

3.1.4) - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;

3.1.5) - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

3.1.6) - l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

4) Ritenuto, ancora, che:

4.1) - la resistente, obbligata ad eseguire la pubblicazione a seguito dell'istanza di parte ricorrente, non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, l'avviso di cui sopra;

4.2) - detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nel fascicolo di causa entro il successivo, ulteriore termine perentorio di 15 giorni dall'intervenuta pubblicazione.

5) Ritenuto, altresì, di rinviare al merito la trattazione della domanda di condanna

per “*lite temeraria*” e di regolare le spese della presente fase secondo la regola della soccombenza, liquidando le stesse come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende, ai fini della nuova correzione della prova scritta, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15/03/2022;
- c) ordina l'integrazione del contraddittorio in favore dei controinteressati, come individuati in motivazione, autorizzando parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso ai candidati inseriti nell'impugnata graduatoria, nei tempi e con le modalità ivi parimenti esposte.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente, liquidandole in €1.500,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.